



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



Fondazione
di Sardegna



BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A.A. 2017/18

*Delibera del Consiglio di Amministrazione n.25 del 22 giugno 2017
Determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale n.76 del 3 luglio 2017*

Gentili studenti,

il bando che state leggendo contiene le regole per partecipare al concorso per l'assegnazione, per l'anno accademico 2017/18, delle borse di studio e dei posti alloggio dell'ERSU di Cagliari, e per richiedere il premio di laurea se siete stati beneficiari di borsa di studio nell'anno accademico 2016/17, conseguendo la laurea in regolare corso di studi.

Le soglie massime ISEE e ISPE sono state determinate dalla Regione Sardegna rispettivamente in euro 20.000,00 euro e in euro 50.000,0, confermando le soglie determinate per l'A.A.2016/17, entro i limiti previsti dal Ministero dell'Università con decreto n.1456 del 9 giugno 2017.

Anche quest'anno il bando è unico, e comprende anche gli interventi (borse ed alloggi) riservati agli studenti disabili, che negli anni scorsi erano previsti in un altro bando di concorso. Rimane perciò inalterata la politica dell'ERSU di Cagliari di riservare degli interventi a favore di chi ha oggettive maggiori difficoltà nell'ottenere i benefici per il diritto allo studio (vedi artt. 5, 7, 8, 16, 23 e 27).

Per garantire la tracciabilità dei pagamenti, è necessario che l'erogazione della borsa di studio avvenga sempre tramite accredito su conto corrente, pertanto, tutti i beneficiari dovranno comunicare le coordinate di un conto ad essi intestato, pena la decadenza dal beneficio (vedi art.15).

E' altresì confermato anche per il prossimo anno accademico il sostegno al diritto allo studio universitario da parte della Fondazione di Sardegna e dell'Università degli Studi di Cagliari con un contributo volto ad incrementare il numero di borse di studio da concedere agli studenti che risulteranno idonei nelle graduatorie.

Come gli anni scorsi, la domanda di accesso ai concorsi dovrà essere compilata on line sul sito www.ersucagliarionline.it, seguendo le istruzioni contenute nella guida alla compilazione proposta sul modulo di domanda. L'accesso al modulo di domanda si effettua con l'utilizzo delle credenziali di accesso già assegnate, per coloro che hanno già presentato all'Ente la richiesta di servizi negli anni precedenti, e con l'assegnazione delle nuove credenziali per i nuovi utenti, attraverso la procedura di registrazione sullo stesso sito.

Anche quest'anno, sarà richiesto agli studenti residenti in comuni considerati fuori sede di dichiarare, già all'atto della compilazione della domanda on line, se intendono stipulare un contratto d'affitto a titolo oneroso presso la sede del corso di studi, al fine dell'attribuzione in graduatoria dello status di fuori sede o di pendolare (vedi art.18).

Sono previste significative novità in materia di assegnazione dei posti alloggio: gli studenti dovranno esprimere, all'atto della compilazione della domanda on line, le preferenze in relazione alle camere delle Case dello Studente previste a bando. L'assegnazione del posto letto sarà effettuata d'ufficio sulla base dell'ordine di assegnazione, che sarà elaborato in base alle graduatorie definitive tenendo conto delle preferenze espresse all'atto della presentazione della domanda di posto alloggio. Per le modalità di assegnazione si rinvia alla lettura dell'apposito allegato al bando.

Per ottenere informazioni sulle modalità di compilazione on line della domanda, sulle date di scadenza e requisiti richiesti, anche quest'anno sarà possibile rivolgersi al numero verde 800 568100.

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, in Corso Vittorio Emanuele 68 - Cagliari, sono inoltre disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso.

Per informazioni e chiarimenti sul bando di concorso, potrete scrivere una email all'indirizzo ersucarisponde@gmail.com, alla quale gli operatori risponderanno entro due giorni lavorativi, oppure potrete rivolgervi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele II n. 68, Cagliari, nei seguenti orari di

apertura al pubblico dello Sportello:

- *dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30;*
- *il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.*

I termini di scadenza previsti dal bando per l'invio della domanda on line, per la successiva presentazione della domanda firmata e delle eventuali istanze di riesame sono inderogabili: qualora non li rispettiate non avrete la possibilità di essere ammessi alle graduatorie di assegnazione dei benefici.

In particolare, è di fondamentale importanza disporre dell'attestazione ISEE 2017 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario - o aver almeno presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per richiedere tale attestazione- in tempo utile per l'inserimento degli estremi identificativi dell'attestazione - o della DSU- nella domanda che dovrà essere compilata on line entro le ore 13:00 del 25 agosto 2017, pena l'esclusione dal concorso.

Qualora aveste già beneficiato della borsa di studio nell'anno 2015, gli importi erogati nel corso di tale anno dovranno essere inseriti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Accedendo all'area riservata studenti del sito www.ersucagliarionline.it, è possibile stampare la "Certificazione Unica 2016 – importi erogati nell'anno 2015", che contiene gli importi erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.

Sommario

CAPO I – BENEFICI E DESTINATARI

ART.1 – DESTINATARI.....	6
--------------------------	---

CAPO II – REQUISITI PER L'ACCESSO

ART.2 – REQUISITI ECONOMICI.....	7
ART.3 – REQUISITI DI MERITO ISCRITTI AL PRIMO ANNO.....	8
ART.4 – REQUISITI DI MERITO ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	9
ART.5 – REQUISITI DI MERITO STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.....	11
ART.6 – FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI.....	13
ART.7 – FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI <i>STUDENTI CON DISABILITÀ</i>	13

CAPO III – PROCEDIMENTO

ART.8 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	14
ART.9 – MODALITÀ E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.....	15
ART.10 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE.....	15
ART.11 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONI...	17
ART.12 –ESAME DELLE DOMANDE ED ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE.....	20
ART.13 –TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO.....	20
ART.14 –ESITI DELLE GRADUATORIE.....	21
ART.15 –ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI POSTI ALLOGGIO.....	22

CAPO IV – BORSE DI STUDIO

ART.16 – STANZIAMENTI E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO.....	24
ART.17 – IMPORTI BORSE DI STUDIO.....	25
ART.18 – STATUS DI SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE.....	26
ART.19 – PREMIO DI LAUREA.....	27
ART.20 – BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO – PRIMO ANNO LAUREE MAGISTRALI.....	27
ART.21 – ESONERO TASSE E RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.....	27

CAPO V – POSTI ALLOGGIO

ART.22 – SERVIZI ABITATIVI: AMMISSIONE AI POSTI ALLOGGIO.....	28
ART.23 – UBICAZIONE E RIPARTIZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....	28
ART.24 – VALIDITÀ GRADUATORIE E RIASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....	30
ART.25 – IMPORTI DELLE RETTE ALLOGGIO.....	31

CAPO VI – PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

ART.26 – CAUSE DI DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ.....	32
ART.27 – REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO.....	33
ART.28 – TRASFERIMENTI DI SEDE UNIVERSITARIA.....	33

CAPO VII – TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

ART.29 – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33
ART.30– VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI.....	34

CAPO VIII – INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART.31 – INFORMAZIONI.....	35
ART.32 – ASSISTENZA COMPILAZIONE ON LINE.....	35

CAPO IX – PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE

ART.33 – PUBBLICITÀ.....	35
ART.34 – FONTI NORMATIVE.....	35
ART.35 – RENDICONTAZIONE.....	36

ALLEGATO: MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO A.A.2017/18.....	37
---	-----------

**BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI
BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO
A.A. 2017/18**

**CAPO I
BENEFICI E DESTINATARI**

I benefici a sostegno del diritto allo studio erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari attraverso il presente bando consistono in: borse di studio, posti alloggio, esonero dalle tasse universitarie, premi di laurea ed interventi per studenti con disabilità.

Art. 1 - Destinatari

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2017/18, entro i termini consentiti:

1. all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
 - d) specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368). Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere ai benefici solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione (ad es. Scuola di Specializzazione Professioni Legali);
 - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio se non beneficiano delle borse di cui al D.M. 30 aprile 1999 n.224;
2. alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. all'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per i corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

Gli studenti che si iscrivono al primo anno possono presentare la domanda di partecipazione al concorso anche se in attesa di perfezionare l'iscrizione ad uno dei suddetti corsi di studio.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente bando.

Gli studenti con invalidità riconosciuta non inferiore al 66% devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del presente bando.

CAPO II REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 2 - Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa¹, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. Sono altresì individuate sulla base dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) ai sensi dell'art.5 del DPCM 9 aprile 2001.

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati (complessivi), da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato con il nucleo familiare d'origine, ed i redditi si sommano ai fini del calcolo dell'ISEE.

Per l'accesso ai benefici, gli indicatori dello studente sono rilevati dall'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata a far data dal 15 gennaio 2017 (Nuovo ISEE), che dovrà riportare la dicitura *"Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"*. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell'attestazione ISEE dovrà essere presentata presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o presso l'INPS entro il termine perentorio del 25 agosto 2017.

Ai sensi della vigente normativa, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate in data antecedente al 15 gennaio 2017 non sono più valide, pertanto tutti gli studenti dovranno presentare una nuova attestazione ISEE in corso di validità, anche se la situazione reddituale e patrimoniale non è variata.

Gli indicatori della situazione economica e patrimoniale non dovranno superare i seguenti limiti, pena l'esclusione dal concorso:

ISEE	20.000,00 euro
ISPE	50.000,00 euro

N.B.: l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione

Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ERSU detrarrà dal valore ISEE dichiarato il reddito inserito per la borsa di studio eventualmente percepita nell'anno 2015, con le modalità previste dall'art.4 comma V del DPCM n.159/2013.

¹ Regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, e Decreto del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014.

2.1 Requisiti economici per gli studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità riconosciuta in Italia non inferiore al 66%, gli indicatori della condizione economica per l'accesso agli interventi ² non dovranno superare i seguenti limiti, pena l'esclusione dal concorso:

ISEE	23.000,00 euro
ISPE	50.000,00 euro

2.2 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ma lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art.8 del DPCM n.159/2013.

Per la composizione del nucleo familiare degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca si rinvia al dettato dell'art.8 comma 4 del succitato DPCM n.159/2013.

2.3 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente

Costituiscono nucleo familiare a sé stante ³ le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.

Art. 3 - Requisiti di merito per gli iscritti al primo anno

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il possesso di 150 crediti formativi universitari (CFU).

Per gli iscritti al primo anno dei suddetti corsi di studio, il merito è valutato successivamente, per cui lo studente beneficiario dovrà superare entro la data del 30 novembre 2018 almeno 2 annualità o 20 CFU, pena la revoca del beneficio.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi.

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi alla revoca del beneficio.

² Art.14 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001

³ Art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

Art. 4 - Requisiti di merito per gli iscritti ad anni successivi al primo

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Qualora lo studente si sia trovato nella condizione di ripetere uno stesso anno di corso, il numero di CFU o di annualità richiesti al punto 4.1 o 4.2 viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

4.1 Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2017**, un numero di CFU non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

Tabella A1
Numero minimo di CFU richiesti entro il 10 agosto 2017

Corsi di laurea triennali

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fc
CFU richiesti		25	80	135

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° e 1°fc	1°fc
CFU richiesti		25	80	135	190	245	300

Corsi di laurea magistrale biennale

Anno di corso	1° anno	2° anno	1° anno fc
CFU richiesti	150	30	80

Per il secondo anno di carriera è richiesto, oltre al possesso dei suddetti CFU, il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi.

Per i corsi di laurea magistrale biennale, tali limiti sono incrementati di un numero di CFU pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

I CFU sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Non saranno presi in considerazione i CFU formativi relativi a:

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di CFU formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2017;**
- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;**
- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati.**

Ad esempio:

- **gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;**
- **gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.**

Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità indicate nella tabella A2:

Tabella A2

Secondo anno	Terzo anno (solo se non utilizzato nel secondo anno)	Anni successivi e corsi secondo livello (solo se non utilizzato negli anni precedenti)
5 CFU di bonus	12 CFU di bonus	15 CFU di bonus

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili.

Ad esempio: lo studente che ha utilizzato n.2 CFU del bonus a disposizione al secondo anno, può utilizzare solo la quota residua del bonus, pari a n.3 CFU, per il prosieguo della carriera universitaria, e non maturerà il bonus di 12 CFU previsto per il terzo anno.

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per i corsi di laurea magistrale biennale lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli iscritti agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

4.2 Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, **entro il 10 agosto 2017**, il numero minimo di annualità indicato nella tabella A3.

Tabella A3
Numero minimo di annualità richieste entro il 10 agosto 2017

codice		corso di studio	anno di corso							
Fac	Corso		2	3	4	5	6	7	1 ^{°fc}	2 ^{°fc}
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31	35	49

Esclusivamente per i corsi di cui al punto 4.2 sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale. Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi di cui al punto 4.2 ai corsi di laurea e di laurea magistrale e nel caso in cui l'Università non abbia riformulato in termini di CFU gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella A3; tali requisiti sono richiesti limitatamente all'anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

4.3 Interruzione degli studi

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art.1 del presente bando.

Art. 5 - Requisiti di merito per studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo

Per gli studenti con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, iscritti ad anni successivi al primo sono previsti requisiti di merito più favorevoli. I requisiti di merito previsti dall'art.4 del presente bando sono diminuiti⁴ e stabiliti come definito ai successivi punti 5.1 e 5.2. Per quanto non diversamente previsto in termini di valutazione del merito si richiama il contenuto dell'art.4.

⁴ Art.14 comma 2 e 5 del DPCM 9 aprile 2001

5.1 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed ai corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli studenti con disabilità, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati⁵, devono essere in possesso, entro il **10 agosto 2017**, di un numero di CFU non inferiore a quello specificato nella tabella B1, distinto per anno di corso.

TABELLA B1 - Studenti con disabilità
Numero minimo di CFU richiesti entro il 10 agosto 2017

Corsi di laurea triennali

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fc	2° anno fc
CFU richiesti		15	48	81	114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	1°	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°fc	2°fc
CFU richiesti		15	48	81	114	147	180	213

Corsi di laurea magistrale

Anno di corso	1°	2°	1° fc	2° fc
CFU richiesti		18	48	81

5.2 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270.

Gli studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati⁶ devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2017, dei requisiti di merito previsti nelle tabelle B2 e B3:

TABELLA B2- Borsa di Studio
Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2017

codice		Corso di studio	Anno di corso							
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

⁵ 6 Decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e Legge n.508/1999

TABELLA B3 Posti alloggio

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2017

codice		Corso di studio	Anno di corso								
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc	3°fc
97	02	TEOLOGIA	1	5	10	14	18	19	24	32	43

Art. 6 - Fruizione e durata dei benefici

I benefici sono concessi per il primo conseguimento del titolo di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

- 1) per gli iscritti ai corsi di laurea ed al triennio superiore di primo livello del Conservatorio, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 2) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale ed al biennio superiore di secondo livello del Conservatorio, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 3) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 4) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 5) per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno;

Sono esclusi dai benefici gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Gli studenti in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire dei benefici a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale a CU, a condizione che non ne abbiano usufruito al settimo semestre del corso di laurea triennale (in quest'ultimo caso, hanno diritto ad usufruire dei benefici a partire dal quinto anno del corso di laurea magistrale a CU).

Art. 7 - Fruizione e durata dei benefici per gli studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi del triennio superiore di primo livello, di sette semestri per il biennio superiore di secondo livello; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale

dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno.

CAPO III PROCEDIMENTO

Art. 8 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

8.1 Graduatorie generali.

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

- 1) per gli iscritti al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei, differenziate per livello di corso:
 - 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);
 - 2° livello (laurea magistrale);
 - 3° livello (specializzazione e dottorato).

Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale;

- 2) per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dagli studenti, distinte per anno di corso e corso di studi, e per gli studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, e ai corsi di dottorato di ricerca, distinte per anno di corso, valutando prioritariamente il numero dei CFU o degli esami annuali superati, e successivamente la media dei voti riportati ponderata sui CFU. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

8.2 Graduatorie studenti con disabilità.

Verranno redatte due graduatorie:

- 1) per gli studenti con disabilità iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri previsti dall'art. 8 punto 1 del presente bando;
- 2) per gli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto fra il numero di annualità o CFU superati entro la data di scadenza del bando e il numero delle annualità nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda, o CFU nella misura di 60 per ogni anno frequentato $[CFU \text{ totali}/60 \times (\text{anno corso} - 1)]$; il denominatore è aumentato di due annualità o 10 CFU per il secondo anno fuori corso $[CFU \text{ totali}/(60 + 10) \times (\text{anno corso} - 2)]$ e di tre annualità o 15 CFU per il terzo anno fuori corso $[CFU \text{ totali}/(60 + 15) \times (\text{anno corso} - 3)]$.

In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ISEE ed infine precede lo studente più giovane di età.

I benefici sono attribuiti sulla base degli stanziamenti e del numero dei posti alloggio disponibili, secondo quanto contenuto agli articoli 16 e 23 del presente bando.

Art. 9 - Modalità e scadenze per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it ed inviata **entro le ore 13:00 del 25 agosto 2017**, con le modalità indicate al successivo articolo 10.

La domanda presentata on line dovrà essere stampata, sottoscritta dallo studente e fatta pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio con le modalità previste dall'art.11. La consegna o la spedizione della domanda compilata on line potranno essere effettuate subito dopo la sua compilazione sul sito ed entro il termine previsto dall'art.11 (**18 settembre 2017, ore 13:00**), pena l'esclusione del concorso.

Le graduatorie provvisorie, redatte sulla base delle domande presentate on line, saranno pubblicate nel termine previsto dall'art.13.2 (**8 settembre 2017**) e recheranno l'indicazione "*domanda non firmata*" per gli studenti che non avranno provveduto a far pervenire la stampa della domanda firmata, corredata dalla documentazione richiesta, prima della elaborazione delle suddette graduatorie.

Le graduatorie definitive, redatte a seguito della valutazione delle istanze di riesame relative agli esiti delle graduatorie provvisorie e presentate entro il termine previsto dall'art.13.4 (**18 settembre 2017, ore 13:00**), saranno pubblicate nel termine previsto dall'art.13.5 (**29 settembre 2017**).

Art. 10 - Presentazione delle domande on line

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it entro le ore 13:00 del 25 agosto 2017, pena l'esclusione. Non sarà possibile inviare on line la domanda dopo la scadenza.

10.1 Modalità generali per la presentazione della domanda on line:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria. Dovrà altresì contenere i dati sulle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, che risultano nell'attestazione ISEE.

10.2 Attestazione ISEE:

L'attestazione ISEE dovrà essere rilasciata con in nuovi criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, contenente i suddetti dati, dovrà essere presentata ai centri di assistenza fiscale (CAF), o all'INPS in via telematica sul sito www.inps.it nella sezione "Servizi on-line", entro il termine del 25 agosto 2017.

Si precisa che ai sensi della vigente normativa, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate in data antecedente al 15 gennaio 2017 non sono più valide, pertanto tutti gli studenti che partecipano al concorso dovranno richiedere una nuova attestazione ISEE, che dovrà risultare rilasciata a far data dal 15 gennaio 2017, e dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso i nuovi dati sulle condizioni economiche della famiglia contenuti nell'attestazione ISEE in corso di validità, che dovrà riportare la

dicitura **“Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”**, pena l’irricevibilità della domanda.

Qualora gli interessati, pur avendo presentato la DSU al CAF o all’INPS ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, non siano ancora in possesso di quest’ultima all’atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line gli estremi della ricevuta rilasciata all’atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Una volta ottenuta l’attestazione ISEE, dovranno inserire gli indicatori risultanti dalla stessa accedendo alla propria area riservata sul sito www.ersucagliarionline.it, **entro le ore 13:00 del 6 settembre 2017**. Fino a che non risulteranno inseriti i dati dell’attestazione ISEE la stampa della domanda compilata on line recherà la dicitura **“domanda incompleta”** e non potrà essere presentata all’Ufficio Diritto allo Studio.

Lo studente che avrà compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della suddetta ricevuta e non avrà provveduto ad integrare la dichiarazione prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui all’art.13.2, **risulterà escluso** nelle suddette graduatorie per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste a termini di bando, e potrà chiedere di essere riammesso al concorso solo a seguito della presentazione dell’attestazione ISEE entro il termine previsto dal successivo articolo 13.3 (18 settembre 2017 ore 13:00), fatto salvo il rispetto del termine di scadenza per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (25 agosto 2017).

Gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l’avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi, attraverso la stampa della “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”, scaricabile per gli iscritti ai corsi dell’Università degli Studi di Cagliari, dalla propria area riservata sul sito www.unica.it, e per gli iscritti ai corsi degli altri Istituti, con le modalità in uso presso le rispettive Segreterie.

La domanda dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al successivo art.11 **pena l’esclusione dal concorso**.

10.3 Modalità specifiche per la presentazione della domanda on line di borsa di studio:

La volontà di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio deve essere espressa all’atto della compilazione della domanda on line: non sarà possibile modificare in fase di istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie la dichiarazione di non voler richiedere la borsa di studio; sarà invece possibile rinunciare.

10.4 Modalità specifiche per la presentazione della domanda on line di posto alloggio:

La volontà di partecipare al concorso per l’assegnazione del posto alloggio deve essere espressa all’atto della compilazione della domanda on line: non sarà possibile modificare in fase di istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie la dichiarazione di non voler richiedere il posto alloggio; sarà invece possibile rinunciare.

All’atto della presentazione della domanda on line di posto alloggio, lo studente potrà scegliere fino a 8 camere ubicate nelle diverse strutture indicate nel bando. Potrà anche non esprimere tutte le scelte, o nessuna, affidandosi completamente all’assegnazione d’ufficio.

Nelle preferenze possono essere indicate due camere ubicate in ciascuna casa dello studente, oppure possono essere espresse ulteriori preferenze nella stessa struttura oltre alle prime due camere, indicando la stessa struttura come seconda scelta, ed eventualmente anche come terza e quarta.

Le preferenze devono essere espresse in sequenza (non si può indicare come prima scelta la struttura X, come seconda scelta la struttura Y, e poi di nuovo come terza scelta la struttura X: la struttura X potrà essere indicata come prima e seconda scelta, o come seconda e terza, senza soluzione di continuità, indicando la struttura Y come terza scelta nel primo caso o come prima scelta nel secondo caso).

La scelta è irrevocabile e non modificabile.

Gli studenti con disabilità pari o superiore al 66% possono non esprimere alcuna preferenza rispetto alle camere, in quanto l'assegnazione sarà effettuata d'ufficio nei posti ad essi riservati presso la Casa dello Studente di via Trentino.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, per i quali il piano di studi del corso di laurea frequentato prevede il conseguimento di un numero di CFU formativi per anno diverso da 60, dovranno compilare on line l'apposito campo contenente tale dichiarazione, al fine della elaborazione dell'ordine di assegnazione delle camere. Per gli iscritti al primo anno fuori corso, in presenza di tale dichiarazione, saranno esclusi dal calcolo solo i CFU assegnati per la tesi.

In assenza di tale dichiarazione, o qualora non sia stata presentata copia del piano di studi come previsto dall'art.11.1, il calcolo del rapporto parametrico fra CFU conseguiti e CFU previsti dal piano di studi ai fini della elaborazione dell'ordine di assegnazione sarà in ogni caso effettuato su 60 CFU per anno.

Art. 11 - Sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso e presentazione delle autocertificazioni

La domanda di partecipazione al concorso presentata on line dovrà essere sottoscritta dallo studente e pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio dell'ERSU di Cagliari, unitamente all'attestazione ISEE e, nei casi in cui sia prevista, alla documentazione descritta ai punti 11.1, 11.2 e 11.3 del presente articolo.

La stampa della domanda on line potrà essere effettuata subito dopo la compilazione sul sito, e dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio, firmata e corredata della documentazione richiesta, a decorrere dalla data di invio on line ed **entro e non oltre le ore 13:00 del 18 settembre 2017**, pena l'esclusione dal concorso.

Tutti gli studenti dovranno allegare alla domanda firmata copia dell'attestazione ISEE rilasciata a far data dal 15 gennaio 2017, che dovrà riportare la dicitura *"Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"*.

Gli studenti con disabilità dovranno presentare inoltre copia della **certificazione rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria** di appartenenza, con l'indicazione del grado di invalidità.

La domanda non corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando è irricevibile.

Gli studenti che, pur essendo risultati idonei nelle graduatorie provvisorie, non avranno provveduto a presentare la domanda sottoscritta entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie saranno esclusi dalle graduatorie definitive, e quindi non avranno diritto ai benefici.

I concorrenti potranno scegliere fra le seguenti modalità di presentazione della domanda:

- 1) consegna a mano, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, esibendo un documento di identità valido;
- 2) invio tramite servizio postale, con allegata fotocopia di un documento d'identità, all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari;

3) per gli studenti titolari di casella di posta elettronica certificata, invio tramite la suddetta casella di posta, con allegata fotocopia di un documento d'identità, al seguente indirizzo di posta elettronica:

ersuca.dirittostudio@pcert.postecert.it

Le domande sottoscritte, ancorché inviate tramite servizio postale, dovranno pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro le ore 13:00 del suddetto termine del **18 settembre 2017**.

La presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione, anche se la tardiva presentazione dipende da cause di forza maggiore o da fatto di terzi. Non farà fede la data del timbro postale.

11.1 - Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno presentare, oltre alla domanda sottoscritta, anche l'autocertificazione degli esami, pena l'esclusione dai benefici.

Gli iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dovranno allegare a tal fine la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione", scaricabile dalla propria area riservata sul sito dell'Università di Cagliari www.unica.it. I CFU e le annualità che alla data di presentazione della domanda risultino non ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purché effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda, potranno essere inseriti nell'autocertificazione on line da compilare sul sito www.ersucagliarionline.it. Solo in tal caso anche tale autocertificazione dovrà essere sottoscritta ed allegata alla domanda, unitamente alla stampa della dichiarazione sostitutiva ottenuta dal sito dell'Università.

Gli iscritti ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum", dovranno allegare alla domanda la stampa dell'autocertificazione esami ottenuta con le modalità previste dalle rispettive segreterie studenti o, qualora tale stampa non sia disponibile, compilata on line sul sito www.ersucagliarionline.it.

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei CFU e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

Prima dell'invio della domanda di partecipazione al concorso gli studenti dovranno verificare che il totale dei CFU dichiarato nella domanda on line coincida con il totale dei CFU risultante dall'autocertificazione esami. In caso contrario, in assenza di una esplicita dichiarazione di rettifica, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che partecipano al concorso per l'assegnazione dei posti alloggio, i quali dichiarano che il piano di studi ufficiale del corso di laurea frequentato prevede il conseguimento di un numero di CFU formativi per anno diverso da 60, dovranno presentare unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, copia del suddetto piano di studi, contenente l'indicazione di tutti i CFU previsti per il conseguimento del titolo (ad es. per i corsi di laurea triennale, il piano di studi dovrà contenere 180 cfu, distribuiti fra i diversi anni di carriera).

Per gli iscritti al primo anno fuori corso, in presenza di tale dichiarazione, saranno esclusi dal calcolo solo i CFU assegnati per la tesi.

In assenza di tale dichiarazione, o qualora non sia stato presentato il piano di studi come sopra indicato, il calcolo del rapporto parametrico fra CFU conseguiti e CFU previsti dal piano di studi ai fini della elaborazione dell'ordine di assegnazione delle camere sarà in ogni caso effettuato su 60 CFU per anno.

11.2 - Studenti stranieri

Per gli studenti stranieri, la condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d'origine, il rilascio della documentazione prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il documento potrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.

La suddetta documentazione deve essere presentata all'Ufficio Diritto allo Studio per la determinazione dell'indicatore reddituale, che sarà calcolato sulla base dei redditi percepiti nel 2015 da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2016, al tasso di cambio medio delle valute estere, e dell'indicatore patrimoniale, rapportati al parametro della scala di equivalenza determinato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.

A tal fine la documentazione deve indicare:

- la composizione del nucleo familiare;
- l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2015;
- l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare nell'anno 2016.

Per gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo, come da D.M. n.1455 del 9/06/2017⁷, la valutazione della condizione economica è effettuata⁸ sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, la suddetta certificazione può essere rilasciata dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica. In tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione esprime una dichiarazione di impegno all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti stranieri che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede o percepisce redditi in Italia devono attenersi a quanto previsto per i cittadini italiani.

Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

La documentazione sopra descritta deve essere consegnata all'Ufficio Diritto allo Studio unitamente alla domanda sottoscritta.

⁷ Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

⁸ Art.13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001

La condizione economica e patrimoniale di detti studenti viene valutata secondo le modalità previste dall'art.2 del presente bando.

11.3 - Studente indipendente

Lo studente che si è dichiarato indipendente dal nucleo familiare d'origine, all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, deve disporre dei documenti fiscali (CUD o UNICO) comprovanti il possesso, da almeno due anni antecedenti la presentazione della domanda (2015 e 2016), di propri redditi da lavoro dipendente o assimilato, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona, e della documentazione atta a comprovare che occupa, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, un alloggio non di proprietà di un componente della sua famiglia d'origine (certificato di residenza storico). Copia della suddetta documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio in allegato alla domanda di concorso sottoscritta.

Lo studente coniugato che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito complessivo, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente dovrà far riferimento alla famiglia d'origine.

Qualora lo studente si trovi in una delle situazioni indicate all'art.2.3 (orfani, persone in convivenza anagrafica), dovrà presentare all'Ufficio Diritto allo Studio idonea documentazione comprovante tale condizione.

Art. 12 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite on line al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

Art. 13 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/1990)

Sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:

1. **entro le ore 13:00 del 6 settembre 2017** gli studenti che hanno compilato la domanda on line **entro il 25 agosto 2017** indicando solo gli estremi della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), senza inserire i dati indicati nell'attestazione ISEE, dovranno provvedere all'inserimento degli stessi nella propria area riservata del sito www.ersucagliarionline.it. Qualora non provvedano ad indicare tali dati, **risulteranno esclusi** nelle graduatorie provvisorie per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste a termini di bando, e potranno chiedere di essere riammessi al concorso solo a seguito della presentazione dell'attestazione ISEE entro il termine previsto al punto 4. del presente articolo;
2. **in data 8 settembre 2017** verranno approvate le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente - Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, presso le singole sedi delle Case dello Studente e delle Mense, sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata dello studente www.ersucagliarionline.it;

3. **entro le ore 13:00 del 18 settembre 2017** gli studenti risultati idonei nelle graduatorie provvisorie, qualora dalle stesse risulti che la domanda presentata on line non è firmata, dovranno provvedere a sottoscrivere con le modalità indicate all'art.11 del presente bando, pena l'esclusione dal concorso;
4. **entro le ore 13:00 del 18 settembre 2017** gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio - Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, su modulo predisposto dall'Ente, eventuali istanze di riesame, motivate e documentate;
5. l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive e dell'ordine di assegnazione dei posti alloggio, verrà effettuata il **29 settembre 2017**. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata dello studente sul sito internet www.ersucagliarionline.it. Le graduatorie degli studenti con disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati ⁹ presso l'Ufficio Diritto allo Studio e nel sito dell'Ente www.ersucagliarionline.it previo inserimento dei propri dati identificativi.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito e, per gli iscritti ad anni successivi al primo richiedenti il posto alloggio, anche in relazione al rapporto parametrico calcolato sui CFU conseguiti rispetto ai CFU previsti dal piano di studi. Il beneficio indebitamente percepito in assenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 14 - Esiti delle graduatorie

14.1 Nelle **graduatorie provvisorie** il richiedente può risultare:

- **IDONEO**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e, se ha già presentato la domanda sottoscritta, deve attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive;
- **ESCLUSO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali nella compilazione della domanda, o non ha dichiarato i dati contenuti nell'attestazione ISEE;

Gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, entro le ore **13:00 del 18 settembre 2017**, un'istanza di riesame della domanda, per la correzione di errori materiali relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda, o, nel caso in cui le modifiche dovessero riguardare i requisiti economico-patrimoniali, presentando

⁹ Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

un'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata a far data dal 15 gennaio 2017 e recante la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario".

14.2 Nelle **graduatorie definitive** il richiedente può risultare:

- **BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti;
- **IDONEO NON BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire del beneficio richiesto per insufficienza delle risorse disponibili;
- **ESCLUSO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando, non ha presentato la domanda sottoscritta nel termine previsto dal bando o non ha sanato gli errori materiali presenti nella domanda.

Art. 15 - Attribuzione delle borse di studio e dei posti alloggio

15.1 – Assegnazione posti alloggio

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà garantita agli studenti beneficiari la disponibilità dei servizi abitativi. L'attribuzione delle camere sarà effettuata d'ufficio sulla base dell'ordine di assegnazione, tenuto conto delle preferenze espresse all'atto della presentazione della domanda di posto alloggio. L'ordine di assegnazione con l'indicazione delle camere assegnate, redatto elaborando le graduatorie definitive, sarà pubblicato il 29 settembre 2017, unitamente alle suddette graduatorie ed alle informazioni relative ai tempi ed alle modalità di presa di possesso delle camere.

Per le modalità di assegnazione delle camere si rinvia alla consultazione dell'apposito Allegato.

15.2 – Assegnazione posti alloggio a studenti con disabilità

L'assegnazione dei posti alloggio riservati agli studenti con disabilità sarà effettuata d'ufficio prima della pubblicazione dell'ordine di assegnazione generale, tenendo conto delle esigenze specifiche che gli stessi dovranno manifestare contattando la Direzione della Casa dello Studente di Via Trentino.

Allo stesso modo si procederà per i compagni di camera degli studenti con disabilità, scelti da questi ultimi fra gli studenti presenti fra gli idonei nelle graduatorie provvisorie posto alloggio, a condizione che risultino beneficiari nelle graduatorie definitive. Pertanto anche i compagni di camera non parteciperanno all'assegnazione generale.

La scelta del compagno di camera dovrà essere comunicata alla Direzione della Casa dello Studente di Via Trentino entro il 18/09/2017. In assenza di tale dichiarazione si procederà all'assegnazione d'ufficio.

15.3 – Erogazione prima rata borsa di studio

Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, e comunque entro il **31 dicembre 2017** sarà erogata la prima rata semestrale delle borse di studio agli studenti beneficiari che risultino regolarmente iscritti per l'A.A.2017/18. Agli altri studenti sarà erogata successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione.

Agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico o di merito, relativo anche ad anni accademici precedenti, viene sospeso il pagamento della borsa di studio in attesa della conclusione del procedimento.

Tutti i beneficiari di borsa di studio devono obbligatoriamente fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato, accedendo alla propria area riservata sul sito www.ersucagliarionline.it e compilando l'apposito campo, per consentire l'accredito degli importi spettanti. Gli studenti che non

comunicheranno le proprie coordinate bancarie entro il termine ultimo del 31 marzo 2018 saranno dichiarati decaduti dal beneficio.

N.B.: L'accredito può essere effettuato su conto corrente intestato o cointestato allo studente, o carta prepagata dotata di codice IBAN, con esclusione dei libretti postali. Qualora lo studente comunichi un IBAN errato, relativo ad un conto intestato ad altra persona, o ad un conto chiuso all'atto del pagamento, l'eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente.

Nel caso in cui l'IBAN venga comunicato successivamente alla data del 20 novembre 2017 la prima rata della borsa di studio non potrà essere erogata entro il 31 dicembre 2017.

15.4 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo e studenti con disabilità

Agli studenti iscritti in regolare corso di studi agli anni successivi al primo ed agli studenti con disabilità, la seconda rata semestrale sarà erogata entro il 30 giugno 2018, **senza l'obbligo di presentazione di alcuna autocertificazione di merito**, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU.

15.5 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti al primo anno

Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello, la seconda rata verrà erogata, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU:

- a) entro il 31 luglio 2018, se alla data del 10 luglio 2018 avranno autocertificato all'Ufficio Diritto allo Studio il conseguimento di 20 CFU.
- b) entro il 28 febbraio 2019, se entro il 10 dicembre 2018, avranno autocertificato all'Ufficio Diritto allo Studio il conseguimento di 20 CFU entro il 30 novembre 2018.

Tale autocertificazione è richiesta **esclusivamente** ai beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello.

Qualora entro il 30 novembre 2018 lo studente iscritto al primo anno non abbia conseguito almeno 20 CFU, la borsa di studio verrà revocata secondo le modalità indicate nell'art.27 del presente bando.

Per il conseguimento dei predetti CFU non è previsto l'utilizzo del bonus.

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di terzo livello, l'erogazione della seconda rata sarà effettuata se in possesso dei requisiti per l'ammissione alla frequenza del secondo anno di corso.

Gli studenti con disabilità iscritti al primo anno non devono rispettare i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

15.6 Comunicazioni sui pagamenti

Gli avvisi relativi ai pagamenti delle provvidenze economiche sono pubblicati sul sito istituzionale www.ersucagliari.it.

Gli studenti beneficiari sono tenuti a consultare periodicamente il sito dell'ERSU per informarsi sulle date di erogazione degli importi in loro favore.

CAPO IV BORSE DI STUDIO

Art. 16 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

Le borse di studio sono finanziate da:

- gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti;
- contributo assegnato dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. n.25/2002;
- quota del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio;
- contributo assegnato dalla Regione Sardegna da rendicontare a valere sul PO FSE 2014-2020;
- contributo assegnato dall'Università degli Studi di Cagliari;
- contributo assegnato dalla Fondazione di Sardegna.

La somma stanziata a valere sui suddetti fondi per l'A.A. 2017/18 è di euro 13.689.680,95, fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità degli stessi. Potrà essere disposto un incremento dello stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti figli di emigrati sardi che conservino la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di cui al presente bando¹⁰.

Agli studenti con disabilità è riservata una quota di stanziamento pari a euro 160.000,00 -fatti salvi eventuali incrementi-, ripartita secondo le modalità indicate al successivo comma del presente articolo.

Il contributo assegnato dall'Università di Cagliari è destinato ai soli iscritti ai corsi di laurea attivati dalla stessa Università.

Agli studenti del primo anno è riservata una quota pari ad 1/3 dello stanziamento, agli studenti iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 2/3 dello stanziamento. Eventuali importi non attribuiti per mancanza di aventi diritto in una delle due categorie, saranno distribuiti fra gli aventi diritto dell'altra categoria.

Lo stanziamento risulta ripartito nel seguente modo:

primo anno	euro 4.471.962,44
figli di emigrati	euro 273.793,62
anni successivi	euro 8.943.924,89

Potrà essere disposto un incremento dello stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione delle borse sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 8 punto 1) del presente bando.

La ripartizione dello stanziamento fra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà effettuata in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno e corso di studi.

¹⁰ Art.16 della L.R. 15.01.1991, n.7

Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie all'interno delle quali è presente il resto di importo più elevato ad esclusione degli iscritti al primo anno, fino ad esaurimento dei fondi.

Art. 17 - Importi borse di studio

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico.

L'importo annuo, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

<i>Status degli studenti e importo borsa valore max</i>	<i>servizio abitativo (valore 1.275 euro)</i>	<i>servizio mensa (valore 481 euro: 240 pasti; valore 240 euro: 120 pasti)</i>	<i>importo massimo in denaro</i>	<i>importo minimo in denaro</i>
Fuori sede euro 3.778	Posto alloggio	240 pasti	euro 2.022	euro 1.011
Fuori sede euro 3.778		240 pasti	euro 3.297	euro 1.649
Pendolari euro 2.134		120 pasti	euro 1.894	euro 947
Sede euro 1.459		1 pasto al giorno	euro 1.459	euro 729

Agli studenti iscritti al primo anno fuori corso dei corsi indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art.7 del presente bando, ed agli studenti con disabilità iscritti al secondo anno fuori corso dei suddetti corsi è assegnata una sola rata semestrale.

Lo status di studente in sede, pendolare e fuori sede è determinato secondo i criteri previsti dal successivo art.18.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il 31 gennaio 2018, comporta l'attribuzione dello status di pendolare e la rideterminazione del valore in denaro della borsa di studio.

L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) sia inferiore o uguale a 13.333,00 euro (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso). Per ISEE superiore, la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo massimo.

Per gli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l'importo in denaro della borsa resterà comunque invariato anche in caso di rinuncia al posto alloggio, se presentata dopo il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle graduatorie provvisorie (18 settembre 2017), di decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di euro 116,00 mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi ¹¹, ma deve essere dichiarata ai fini del calcolo dell'ISEE con le modalità indicate dal DPCM n.159/2013.

Art. 18 - Status di sede, pendolare e fuori sede

Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, vengono stabili i seguenti criteri:

- a) gli studenti che frequentano la sede di Cagliari sono considerati in sede se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
- b) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Nuoro sono considerati in sede se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
- c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Oristano sono considerati in sede se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.

Vengono inoltre considerati in sede gli studenti appartenenti a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi comuni considerati sede indipendentemente dalla residenza.

E' attribuito lo status di studente "in sede" agli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

18.1 – Studenti fuori sede

Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti residenti in comuni diversi da quelli su indicati, a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi, o per un periodo non inferiore a 5 mesi se beneficiari di rata semestrale in qualità di iscritti al primo anno fuori corso.

Al fine dell'attribuzione dello status di fuori sede, all'atto della compilazione della domanda on line, gli studenti dovranno dichiarare l'intenzione di alloggiare a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria, ed impegnarsi a confermare lo status di fuori sede presentando l'autocertificazione prevista dal comma successivo. **Agli studenti che, all'atto di compilazione della domanda, non esprimono l'intenzione di assumere domicilio a titolo oneroso presso la sede universitaria, è assegnato, ai fini della determinazione dell'importo della borsa, lo status di pendolare.**

¹¹ Legge 13 agosto 1984 n.476 e dalla Circolare n.109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze.

L'autocertificazione dello status di fuori sede, su modulo predisposto dall'Ente, dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele n.68, Cagliari, entro il **31 gennaio 2018**.

Ai beneficiari che non presentano la prescritta autocertificazione entro la suddetta scadenza, sarà attribuito d'ufficio, ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio, lo status di pendolare, e l'importo in denaro della seconda rata sarà calcolato a conguaglio in base a tale status.

Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

N.B.: Gli iscritti al corso di Infermieristica che frequentano la sede staccata di Nuoro, devono presentare apposita dichiarazione relativa alla sede frequentata, unitamente alla domanda sottoscritta, per consentire la corretta attribuzione dello status in graduatoria.

A
o
u
d

Qualora lo studente sia beneficiario di borsa di studio quale iscritto al primo anno fuori corso e consegua la laurea in regolare corso di studio, la rata semestrale percepita sarà convertita in premio di laurea.

Per fruire dell'integrazione, gli studenti che conseguono la laurea nell'A.A. 2016/17 dovranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio una richiesta redatta su modulo appositamente predisposto, entro il 10 aprile 2018.

Art. 20 - Borse di studio e posti alloggio – primo anno lauree magistrali

Gli studenti che conseguono il diploma di laurea triennale di primo livello nella sessione autunnale o straordinaria dell'A.A. 2016/17, ai quali l'Università degli Studi di Cagliari consente l'iscrizione, per l'A.A. 2017/18, al primo anno dei corsi di laurea magistrale, possono convertire la domanda, presentata in qualità di iscritti al primo anno fuori corso, in richiesta di partecipazione al concorso primo anno laurea magistrale.

Il numero dei posti alloggio messi a concorso è equivalente al numero dei posti che si renderanno disponibili a seguito di decadenza dal beneficio degli studenti già titolari di alloggio, che conseguono la laurea entro il 28 febbraio 2018.

Per l'inserimento in graduatoria e per l'attribuzione dei benefici si farà comunque riferimento alle graduatorie definitive borse di studio e servizi abitativi primo anno – corsi di laurea di secondo livello.

L'istanza di conversione della domanda, da compilare su modulo appositamente predisposto, dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro la data del **28 febbraio 2018**.

Art. 21 - Esonero tasse e rimborso tassa regionale per il diritto allo studio

Gli studenti sono tenuti a versare le tasse di iscrizione e la tassa regionale per il diritto allo Studio, secondo le modalità e gli importi previsti dal regolamento tasse universitarie per l'A.A. 2017/2018.

Gli studenti beneficiari e idonei presenti nelle graduatorie borse di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari¹².

Sono confermati i casi di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Gli studenti esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio che abbiano effettuato per errore il versamento della stessa, possono richiederne il rimborso.

L'istanza di rimborso della tassa regionale versata per l'A.A. 2017/18 dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro il 30 aprile 2018, unitamente alla seguente documentazione:

- a) richiesta di accesso ai servizi ERSU compilata on line e sottoscritta;
- b) attestazione relativa all'esonero dal pagamento;
- c) ricevuta del versamento della tassa.

Non verranno accolte istanze di rimborso per versamenti effettuati negli anni accademici precedenti.

N.B.: L'ERSU invia i dati delle graduatorie definitive all'Università ed agli Istituti indicati nell'art.1 per consentire l'applicazione dell'esonero agli aventi diritto.

CAPO V POSTI ALLOGGIO

Art. 22 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio

Possono accedere al concorso gli studenti che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari e che non siano residenti nei comuni di cui all'art.18 lettera a).

Gli studenti richiedenti non devono appartenere ad un nucleo familiare proprietario di immobile ad uso abitativo nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

Art. 23 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio

I posti a concorso sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:

Ubicazione dei posti			
Sedi	in singola	in doppia	totale
Casa dello Studente via Biasi	31	88	119
Casa dello Studente via Businco	14	188	202
Casa dello Studente via Trentino	38	203	241
Foresteria Via Sassari	2	22	24
totale	85	501	586

¹² Art.9 comma 2 D. Lgs. n.68/2012.

23.1 – Ripartizione dei posti alloggio

I posti alloggio disponibili sono così ripartiti:

- iscritti al primo anno	143
- iscritti anni successivi	431
- figli di emigrati sardi	12

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 8 punto 1) del presente bando.

Le ripartizioni dei posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo saranno effettuate in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno un posto alloggio per ciascun anno e corso di studi.

I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata con riferimento proporzionale al numero degli aventi diritto di ciascun anno e corso di studi, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente alla stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.

I criteri di assegnazione delle camere sono indicati nell'art. 1 del Regolamento delle Case dello Studente.

23.2 – Contributi alloggio

Qualora prima dell'approvazione delle graduatorie definitive si rendano disponibili risorse economiche da destinare alla erogazione di **contributi alloggio**, da concedere in sostituzione dei posti alloggio non previsti a bando per la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria presso le Case dello Studente, l'Ente si riserva di concedere detti contributi durante l'assegnazione dei posti ai beneficiari di posto alloggio.

Con apposito avviso sarà comunicato il numero dei contributi alloggio da assegnare.

In tal caso, il contributo sarà riconosciuto nella misura di euro 1.800,00, in sostituzione del posto letto per l'intero anno accademico, e sarà erogato in due rate con le stesse modalità previste per il pagamento della borsa di studio. I contributi alloggio in denaro saranno attribuiti in base all'ordine di assegnazione, una volta terminata l'assegnazione di tutte le camere disponibili.

In caso di ultimazione dei lavori entro il corrente anno accademico, i beneficiari di contributo alloggio potranno optare per la fruizione del posto alloggio presso la struttura oggetto di manutenzione, con la decurtazione del contributo in denaro in proporzione ai mesi di effettiva fruibilità dell'alloggio.

23.3 – Posti alloggio per studenti con disabilità e servizio di accompagnamento

I posti alloggio messi a concorso per gli studenti con disabilità sono ubicati presso la Casa dello Studente di via Trentino e sono così ripartiti: n.7 riservati agli iscritti al primo anno e n.13 riservati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Sono disponibili presso la suddetta struttura ulteriori n.6 posti alloggio, in camere appositamente attrezzate, per studenti non deambolanti, costretti all'utilizzo di sedia a rotelle.

Gli studenti possono scegliere il compagno di camera secondo le modalità indicate nel Regolamento delle Case dello studente.

In caso di non assegnazione di posti per studenti non deambulanti per mancanza di domande, e di ulteriore disponibilità di posti riservati a studenti con disabilità alla data di ultimazione dell'assegnazione dei posti a bando, i posti disponibili saranno destinati a studenti con disabilità non in possesso dei requisiti di reddito e di merito, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento per l'assegnazione dei posti a pagamento per brevi periodi presso le Case dello Studente". In caso di assenza di richieste di studenti con disabilità, i posti disponibili potranno essere destinati ad altri studenti, alle condizioni e modalità previste dal succitato Regolamento.

Gli studenti con disabilità titolari di posto alloggio potranno usufruire di un servizio di accompagnamento alle mense universitarie, alle facoltà per la frequenza alle lezioni e alle attività didattiche, e ad eventuali visite mediche. Il servizio viene erogato tenendo conto della posizione in graduatoria posti alloggio, unitamente alla valutazione della situazione individuale in termini di tipologia e grado di disabilità, situazione economica familiare, interventi forniti da terzi. La richiesta deve essere presentata alla Casa dello Studente di via Trentino all'atto dell'assegnazione del posto alloggio, allegando tutta la documentazione necessaria alla valutazione della situazione individuale.

E' fatta salva la possibilità di accogliere domande presentate oltre il termine, nel caso in cui lo stanziamento non sia interamente assegnato.

Il servizio di accompagnamento è gratuito per gli studenti il cui ISEE è inferiore ai 2/3 del reddito soglia previsto per l'accesso al concorso. Per gli altri studenti il servizio è gratuito per quattro ore giornaliere, per le restanti ore è previsto a loro carico un contributo di 2,50 euro all'ora, da versare entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettiva fruizione del servizio. In caso di ritardo di pagamento, comunque entro 60 giorni dalla scadenza è prevista l'applicazione degli interessi di mora.

Il servizio sarà espletato tramite studenti collaboratori, attinti dalle graduatorie dell'Università degli Studi di Cagliari.

L'ERSU effettuerà periodiche verifiche, riservandosi di apportare le necessarie modifiche, al fine di garantire un adeguato utilizzo del servizio.

Nelle more dell'approvazione del provvedimento di assegnazione del servizio di accompagnamento, potrà essere disposta dal Direttore del Servizio l'assegnazione provvisoria.

Art. 24 - Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio

Le graduatorie sono valide sino al 31 marzo 2018.

Gli studenti idonei non beneficiari che non partecipano alla prima fase di assegnazione, dovranno presentarsi all'Ufficio Diritto allo Studio entro il 20 ottobre 2017 per confermare l'interesse all'alloggio, pena la decadenza dal beneficio.

I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce verranno riassegnati a coloro che hanno confermato l'interesse all'alloggio in base ad una graduatoria parametrica generale di riassegnazione distinta per iscritti al primo anno e iscritti ad anni successivi al primo. Dette graduatorie verranno pubblicate presso i locali dell'Ufficio Diritto allo Studio dopo il 20 ottobre 2017.

In caso di non assegnazione di posti per studenti non deambulanti per mancanza di domande, e di ulteriore disponibilità di posti riservati a studenti con disabilità alla data di ultimazione dell'assegnazione dei posti a bando, i posti disponibili saranno destinati a studenti con disabilità non in possesso dei requisiti

di reddito e di merito, alle condizioni e modalità previste nel “Regolamento per l’assegnazione dei posti a pagamento per brevi periodi presso le Case dello Studente”.

Dopo il 31 marzo 2018, o comunque al termine delle assegnazioni dei posti alloggio agli aventi diritto, i posti disponibili saranno destinati a studenti interessati all’alloggio, anche per brevi periodi, alle condizioni e modalità previste nel “Regolamento per l’assegnazione dei posti a pagamento per brevi periodi presso le Case dello Studente”.

La disponibilità di posti alloggio verrà resa nota con la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell’Ente www.ersucagliari.it.

Ulteriori disponibilità potranno essere destinate agli Scambi culturali.

Art. 25 - Importi delle rette alloggio

Il costo complessivo dell’alloggio per gli studenti beneficiari di borsa di studio, sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio alloggio e da una quota integrativa a carico dell’Ente.

Gli studenti titolari di posto alloggio che partecipano durante l’anno accademico a programmi di mobilità internazionale, possono chiedere il rimborso della quota del servizio alloggio detratto dalla borsa di studio per il periodo di permanenza all’estero, se rilasciano apposita liberatoria per l’utilizzo del posto letto da parte dell’Ente durante detto periodo. Il rilascio di detta liberatoria preclude l’utilizzo del posto letto da parte degli stessi nel suddetto periodo anche in caso di interruzione anticipata del progetto di mobilità.

Gli importi delle rette mensili, per gli studenti titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio, sono così determinati:

- a) prima fascia: ISEE sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall’articolo 2 del presente bando (euro 13.333,00):

importo camera singola	euro 64,00
importo camera doppia	euro 50,00

- b) seconda fascia: ISEE compreso fra i due terzi e la soglia di riferimento:

importo camera singola	euro 104,00
importo camera doppia	euro 76,00

Per gli studenti titolari di borsa di studio concessa da altri enti o istituzioni, di importo pari o superiore a quello in denaro della borsa di studio (al netto del solo servizio mensa) previsto dal presente bando per gli studenti fuori sede nella prima fascia ISEE, l’importo della retta mensile dovuto è pari a euro 116,00, indipendentemente dalla tipologia della camera assegnata.

Gli studenti titolari di posto alloggio a pagamento che partecipano durante l’anno accademico a programmi di mobilità internazionale e rilasciano apposita liberatoria per l’utilizzo del posto letto da parte dell’Ente durante la permanenza all’estero, non sono tenuti al pagamento della retta per detto periodo. Il rilascio di detta liberatoria preclude l’utilizzo del posto letto da parte degli stessi nel suddetto periodo anche in caso di interruzione anticipata del progetto di mobilità.

Per la presa di possesso dell'alloggio assegnato è previsto il versamento di una cauzione pari a 150,00 euro, che dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.

CAPO VI PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

Art. 26 - Cause di decadenza e incompatibilità

La borsa di studio è incompatibile con altre forme di contributo di natura pecuniaria, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, i contributi alloggio o altri eventuali interventi aventi la medesima finalità di questi ultimi. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell'interessato dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente, dell'Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati¹³.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2016/17, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2017/18, decade dai benefici ottenuti.

Agli studenti che risulteranno aver concluso la carriera universitaria entro il 30/11/2017 non sarà erogata la borsa di studio richiesta per l'A.A.2017/18 per la suddetta carriera.

In caso di decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

La mancata restituzione della borsa di studio revocata o altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU costituisce causa di non ammissione ai benefici del presente bando.

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente.

Lo studente che non prende possesso del posto alloggio entro 5 giorni lavorativi dalla data che sarà indicata nell'apposito avviso, pubblicato contestualmente all'ordine di assegnazione, decade dal beneficio.

Lo studente che presenta domanda di posto alloggio e borsa di studio può rinunciare al servizio abitativo entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle domande (18 settembre 2017). L'importo in denaro assegnato nelle graduatorie definitive ai titolari della borsa di studio e posto alloggio, già decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia successiva a tale data, decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

Nel caso in cui lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione, l'Ente, valutata la gravità dei comportamenti posti in essere, può disporre che lo stesso perda il diritto ad ottenere il beneficio per la durata del corso degli studi.

Il posto alloggio è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa che non consenta di utilizzare il servizio secondo il Regolamento delle Case dello Studente.

¹³ Art.14 L.R. n.5 dell'11/04/2016

Art.27 - Revoca della borsa di studio

La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2018, non abbiano conseguito almeno 2 annualità o 20 CFU, previsti per il corso di studio al quale gli stessi sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti entro il 31/12/2019; su richiesta motivata potrà essere concessa anche la restituzione rateale, per un massimo di 10 rate mensili.

In casi eccezionali debitamente documentati, l'E.R.S.U. potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. A tal fine lo studente dovrà presentare apposita richiesta entro il 10 dicembre 2018.

Art. 28 - Trasferimenti di sede universitaria

Gli studenti che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima della data del 25 agosto 2017, dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio all'Ente della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari ad altra Università dopo il 25 agosto 2017 lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.

Gli studenti che invece provengono da altre Università trasferiti dopo il 25 agosto 2017 saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente di provenienza, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame delle domande (18 settembre 2017).

CAPO VII

TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 29 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

In attuazione del D.M. 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE”, i dati dei beneficiari degli interventi per il diritto allo studio sono trasmessi telematicamente all’INPS per l’inserimento nella Banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, Indicatore economico e patrimoniale, carriera universitaria, merito scolastico.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito dell’Ente avverrà nel rispetto delle linee guida adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali.

Relativamente al trattamento e all’informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell’Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari; tel. 070/20191.

Art. 30 - Verifica autocertificazioni

L’E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

Nell’espletamento di tali controlli l’E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il diritto ai benefici è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

Attraverso la banca dati informatizzata dell’INPS, l’E.R.S.U. provvederà a verificare i dati relativi all’attestazione ISEE dichiarati dallo studente.

E’ prevista la verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi tramite accesso diretto al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti Locali (SIATEL) dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.

L’ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio ¹⁴, secondo quanto previsto dall’art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare ¹⁵.

Qualora lo studente presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, al fine di fruire degli interventi del presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto all’accesso ai benefici dell’Ente per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni di legge ¹⁶, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato ¹⁷.

¹⁴ Art.71 del DPR 445/2000

¹⁵ Art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68

¹⁶ Art.38, comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010

¹⁷ Art. 10 D. Lgs. 68/2012

Per le modalità di calcolo e di applicazione delle sanzioni nei suddetti casi, si rinvia al “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni in caso di revoca delle borse di studio e altri benefici e modalità di recupero delle somme erogate”, approvato dall’ERSU di Cagliari con deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 marzo 2017.

CAPO VIII

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 31 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all’Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
- il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

È altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 568100, per l’assistenza durante la compilazione delle domande di partecipazione al concorso.

CAPO IX

PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE

Art. 32 - Assistenza compilazione on line

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso.

Art. 33 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), e per esteso sui siti internet dell’ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it e www.ersucagliarionline.it.

Art. 34 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in conformità alle disposizioni fissate dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, ed in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Sardegna con deliberazioni n.15/49 del 28/05/2003, n.39/4 del 30/06/2016 e n.30/18 del 20/06/2017, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Art. 35 – Rendicontazione

Gli interventi, riguardanti l'attribuzione di Borse di studio ai soggetti beneficiari, erogate dall'E.R.S.U. di Cagliari, saranno rendicontati a valere sul FSE 2014-2020, come previsto dalla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n.30/18 del 20/06/2017.

Cagliari, 3 luglio 2017

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURALE
F.to Ing. Stefania M.F. Pusceddu

Allegato

MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO A.A.2017/18

Fase 1

Classificazione delle camere previste a bando:

E' stato predisposto un elenco delle camere, classificate tenuto conto delle preferenze espresse dagli studenti nell'ultimo quinquennio, in base alla posizione ricoperta nell'ordine di assegnazione in fase di attribuzione dei posti alloggio. La camera che per più anni è stata scelta per prima avrà il valore ponderale più alto, ecc. L'elenco con la classifica delle camere è pubblicato sul sito www.ersucagliari.it.

Fase 2

Manifestazione delle preferenze

All'atto della presentazione della domanda on line di posto alloggio (che deve sempre essere espressa: non sarà possibile modificare in fase di istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie la dichiarazione di non voler richiedere il posto alloggio, sarà invece possibile rinunciare), lo studente potrà scegliere fino a 8 camere, ubicate nelle diverse case dello studente, o nella stessa casa dello studente (potrebbe anche non esprimere tutte le scelte, o nessuna, affidandosi completamente all'assegnazione d'ufficio).

Possono essere espresse ulteriori preferenze nella stessa struttura oltre alle prime due camere, indicando la medesima struttura come seconda scelta, ed eventualmente anche come terza e quarta.

Le preferenze relative alle case dello studente devono essere espresse in sequenza (non si può indicare come prima scelta una camera nella struttura X, come seconda scelta una nella struttura Y, e poi di nuovo come terza scelta una nella struttura X: la struttura X potrà essere indicata come prima e seconda scelta, o come seconda e terza, senza soluzione di continuità, indicando la struttura Y come terza scelta nel primo caso o come prima scelta nel secondo caso).

La scelta è irrevocabile e non modificabile.

Qualora dovesse essere indicata la preferenza per una camera non assegnabile per tipologia (doppia se spetta singola e viceversa), o la camera scelta fosse divenuta successivamente non disponibile per caso fortuito (es.inagibilità), si procederà all'attribuzione del posto con i criteri descritti a partire dal punto a.1) della fase 3. Allo stesso modo si procederà qualora la camera scelta dallo studente sia una doppia parzialmente assegnata a studente di diverso genere (maschile/femminile), che precede nell'ordine di assegnazione.

Gli studenti con disabilità pari o superiore al 66% possono non esprimere alcuna preferenza rispetto alle camere, in quanto l'assegnazione sarà effettuata d'ufficio nei posti ad essi riservati presso la Casa dello Studente di via Trentino.

Fase 3

Attribuzione del posto alloggio

L'attribuzione del posto viene effettuata in base alla posizione ricoperta dallo studente nell'ordine di assegnazione, con i seguenti criteri:

1) In caso di preferenze espresse per strutture e camere.

1.1 Nell'ambito della medesima struttura si procederà come segue:

- a.1) Nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse, si assegna il primo posto disponibile fra le camere indicate nell'ambito della medesima struttura;
- b.1) se non è possibile assegnare un posto in nessuna delle camere indicate nella medesima struttura, in quanto non più disponibili, si procede ad individuare un posto disponibile nella camera con il maggior valore ponderale, appartenente al medesimo piano delle camere scelte, sempre nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse;
- c.1) Se nei piani ai quali appartengono le camere per le quali si è espressa una preferenza non è disponibile alcun posto, si procede ad assegnare il posto disponibile nella camera con il maggior valore ponderale nella struttura scelta;

1.2 Nell'ambito delle diverse strutture si procederà come segue:

- a.2) se nella prima struttura scelta non è disponibile alcun posto, si passa all'assegnazione presso la successiva struttura scelta, con i criteri descritti a partire dal punto a.1);
- b.2) se ancora non è stato assegnato il posto, esaurite le preferenze espresse per le strutture, si assegna un posto nella camera con il maggior valore ponderale fra quelli rimasti disponibili;

2) In caso di preferenze espresse per le strutture e non espresse per le camere:

- a) Se sono state espresse preferenze rispetto ad una o più strutture ma non è stata indicata alcuna camera, si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale disponibile nella prima struttura scelta;
- b) Se non è possibile assegnare un posto nella struttura precedentemente scelta, si passa alla successiva, dove si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale disponibile;
- c) Se ancora non è stato assegnato il posto, esaurite le preferenze espresse per le strutture, si assegna il posto nella camera con il maggior valore ponderale fra quelle rimaste disponibili;

3) In caso di preferenze non espresse:

Se lo studente non ha espresso alcuna scelta, si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale assoluto disponibile fra le strutture.

4) studenti con disabilità pari o superiore al 66%:

L'assegnazione dei posti alloggio riservati agli studenti con disabilità sarà effettuata d'ufficio prima della pubblicazione dell'ordine di assegnazione generale, tenendo conto delle esigenze specifiche che gli stessi dovranno manifestare contattando la Direzione della Casa dello Studente di Via Trentino.

Allo stesso modo si procederà per i compagni di camera degli studenti con disabilità, scelti da questi ultimi fra gli studenti presenti fra gli idonei nelle graduatorie provvisorie posto alloggio, a condizione che risultino beneficiari nelle graduatorie definitive. Pertanto anche i compagni di camera non parteciperanno all'assegnazione generale.

Fase 4

Attribuzione dei contributi alloggio

Eventuali contributi alloggio in denaro saranno attribuiti in base all'ordine di assegnazione, una volta terminata l'assegnazione di tutte le camere disponibili.

Fase 5

Pubblicazione dell'ordine di assegnazione

L'ordine di assegnazione, con l'indicazione del posto alloggio (o dell'eventuale contributo alloggio) assegnato, sarà pubblicato contestualmente alle graduatorie definitive di posto alloggio.

Fase 6

Scambi

Gli scambi fra titolari di posto alloggio (in singola o doppia) o di contributo alloggio potranno essere effettuati prima dell'occupazione delle camere.